

## **INDIVIDUAL DECISIONS IN A COMPARISON BETWEEN LEGAL UNITY AND LEGAL PLURALISM**

**Francesco Gambino \***

**Abstract.** La teoria dei regimi giuridici privati autonomi, costruita da Gunther Teubner, costringe il giurista a rinunciare, senza esitazioni e ripensamenti, ai rigidi schemi e alle categorie del passato che ancora sostengono, in certa misura, il pensiero giuridico moderno. L'unità del diritto globale non coincide più, come accadeva nello Stato-Nazione, con i processi di produzione giuridica statale, bensì si orienta, nell'ipertrofica frammentazione della società, verso una "inter-normatività operativa", attiva ed efficace. Tanti potenziali regimi quanti sono i sottosistemi sociali, ciascuno chiuso in sé stesso e posto sullo stesso piano degli altri. Ciascun corpo sociale autonomo, in quanto dotato di auto-coscienza costituzionale, assume carattere politico ed è in grado di porre da sé le proprie condizioni di validità. I conflitti tra i regimi giuridici privati non sono risolti da una parola sovrastante e da una autorità sovra-ordinata. Nulla, all'ombra del declino del sistema gerarchico, è definitivo e irrevocabile, poiché il conflitto appare come un fenomeno in perenne movimento, dove i sottosistemi, sprigionando la propria logica ordinante, trovano, prima o poi, punti di incontro, nei quali le singole razionalità si combinano e danno luogo, seppure debolmente, a forme eterarchiche di compatibilità. Se l'unità della fonte di produzione normativa, secondo un'antica impostazione, permette all'individuo di inquadrare il proprio agire nel più ampio contesto della garanzia statale, prefigurarsi i risultati, e calcolare i comportamenti altrui, la pluralità dei regimi giuridici privati, produttori di un proprio diritto sostanziale rompe questa dinamica, giuridica e psicologica, in quanto presuppone una varietà di criteri di rilevanza, di canoni di condotta e di qualificazioni. Il confronto tra i due modelli normativi, l'uno, rigido e gerarchico, l'altro, flessibile e dinamico, schiude molteplici interrogativi. Dal problema della scelta dei fatti ai quali attribuire predicato giuridico al problema, più generale, dell'efficacia del sottosistema prescelto, che risponda ad una insopprimibile esigenza di stabilità e permanenza nel tempo; dai rapporti di forza tra i singoli

---

\* Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Privato e Diritto Civile, Università di Macerata, Italia.

sottosistemi al senso di smarrimento e di indecisione dell'individuo che, privato di schemi di previsione, non può più appellarsi alla certezza del diritto. Sicurezza che, nella causalità giuridica, trovava un persuasivo meccanismo di garanzia. Si affaccia, sullo sfondo, la perenne opposizione tra visioni complessive del diritto. L'una, che gravita intorno alla genesi del fenomeno giuridico, ed al nodo di rapporti organizzativi funzioni valori in cui l'istituzione consiste, l'altra, normativa, ancorata alla patologia del fenomeno giuridico, ai concetti di terzietà, di gerarchie delle fonti e di apparati coercitivi.